



**Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati**

presso  
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 4  
Rif. del  
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli  
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali  
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza  
Geometri Liberi Professionisti

**LORO SEDI**

Oggetto: Nuove norme antincendio per edifici di civile abitazione.

Per opportuna informazione, si comunica che è stato pubblicato nella G.U. n. 30 del 5/2/2019 il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 "Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione.

Segnatamente, il nuovo Allegato 1 sostituisce il punto "9. Deroghe" e introduce il punto "9-bis. Gestione della sicurezza antincendio", le cui disposizioni si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data del **6 maggio 2019** (data di entrata in vigore del decreto), secondo le modalità previste dall'articolo 3 del DM in argomento.

Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore di tale decreto vanno dunque adeguati alle nuove disposizioni entro i seguenti termini:

- **due anni** dalla data di entrata in vigore (**6 maggio 2021**) per ciò che concerne l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- **un anno** dalla data di entrata in vigore (**6 maggio 2020**) per le restanti incombenze.

Piazza Colonna, 361  
00187 Roma

Tel. 06 4203161  
Fax 06 48912336

www.cng.it  
cng@cng.it

C.F. 80053430585

La norma del suddetto art. 9 bis individua, inoltre, quattro livelli di misure in base all'altezza dell'edificio:

- L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 a 24 metri
- L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 a 54 metri
- L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 fino a 80 metri
- L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri


Per ogni gruppo di edificio, così individuato, sono indicati i compiti e le funzioni del responsabile dell'attività antincendio e degli occupanti: al crescere dell'altezza antincendi, il decreto introduce gradualmente misure preventive e attività di pianificazione dell'emergenza. Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri scatta altresì l'obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell'emergenza.

Infine, appare utile evidenziare che per "altezza antincendi" negli edifici civili si intende "l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitato e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, a livello del piano esterno più basso" (DM 30 novembre 1983 - Allegato A).

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)



PS/AC